

# CANTIERE

Periodico quadrimestrale  
A cura del Comitato Paritetico  
territoriale per la prevenzione infortuni,  
l'igiene e l'ambiente di lavoro di Como

Direttore responsabile: **Romano De Palo**

Anno 17 - N. 1 FEBBRAIO 2002 - Sped. in abb. post. - Art. 2 - Comma 20/C - Legge 662/96 - Filiale di Como

Direzione, Redazione, Amministrazione: Como, via T. Ciceri, 16 - Tel. 031/33.70.170

Autorizzazione Tribunale di Como n. 22/86 del 6-10-1986 - Stampa: CESARENANI srl - Via Statale Briantea, 79 - 22030 Lipomo (COMO)

## Sommario

*L'Angolo Tecnico tratta: impianti di terra di protezione dai fulmini e impianti elettrici in luoghi pericolosi e il testo del D.P.R. 22 ottobre 2001 n. 462.*

*All'interno: l'attività degli R.L.S.T. (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di Ambito Territoriale) della Provincia di Como, il modulo per l'adesione al servizio e il calendario della presenza in sede.*

*Il quiz fotografico, l'elenco dei premiati, la soluzione del numero precedente e il resoconto fotografico delle ultime premiazioni.*

*La pagina con le iniziative del Comitato; numero verde e l'adesivo utile.*

*L'angolo della posta. Con l'occasione Vi porgiamo i migliori auguri di buon 2002 con la speranza che abbiate passato un felice Natale.*

*Buona lettura. Scriveteci e seguitemi sempre numerosi e arriverci al prossimo numero.*

**Il Direttore**

## ANGOLO TECNICO

### IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DAI FULMINI IMPIANTI ELETTRICI IN LUOGHI PERICOLOSI

articolo a pag. 2



# IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DAI FULMINI

## IMPIANTI ELETTRICI IN LUOGHI PERICOLOSI

---

Sulla G.U. dell'8 gennaio u.s. è stato pubblicato il D.P.R. 22 ottobre 2001, n° 462, indicante il "Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi" che è entrato **in vigore il 23 gennaio c.a.**

Nelle disposizioni generali - art. 1 - oltre all'ambito di applicazione si preannunciano futuri decreti interministeriali che detteranno disposizioni volte ad adeguare le vigenti prescrizioni relative alla realizzazione degli impianti di cui sopra.

L'art. 2 prescrive che la messa in servizio degli impianti di terra e dei dispositivi contro le scariche atmosferiche non può essere effettuata prima della verifica eseguita dall'installatore che rilascia la dichiarazione di conformità, che equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell'impianto e che deve essere inviata dal datore di lavoro, entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, all'I.S.P.E.S.L. ed all'A.S.L. o all'A.R.P.A. ovvero, nei Comuni che lo avessero attivato, allo sportello unico per le attività produttive.

In base all'art. 3, l'I.S.P.E.S.L. effettua a campione la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente secondo un calendario stabilito annualmente dall'I.S.P.E.S.L. stesso d'intesa con le singole regioni, in base alla localizzazione dell'impianto in relazione alle caratteristiche urbanistiche ed ambientali del luogo di installazione, al tipo ed alla dimensione dell'impianto - trasmettendo i risultati all'A.S.L. o all'A.R.P.A.

La verifica periodica degli impianti - sui quali il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manu-

tenzioni - mantiene cadenza biennale per i cantieri, per i locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso d'incendio, mentre passa a cinque anni negli altri casi.

Circa gli ambienti a maggior rischio d'incendio, la dizione è molto generica: dai primi e non ufficiali chiarimenti, dovrebbe riguardare aziende o edifici o impianti soggetti al controllo dei Vigili del Fuoco, secondo il D.P.R. 26/05/59 n° 689.

Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si deve rivolgere all'A.S.L. o all'A.R.P.A. o ad eventuali organismi individuati dal ministero delle attività produttive in base a criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea. Dell'esito della verifica viene redatto verbale, che il datore di lavoro deve conservare.

L'art. 7 tratta delle verifiche straordinarie, sempre effettuate dagli organismi sopra elencati, nei seguenti casi:

- esito negativo della verifica periodica
- modifica sostanziale dell'impianto
- richiesta del datore di lavoro.

Tutte le verifiche, ordinarie e straordinarie, sono a spese del datore di lavoro.

L'art. 8 prescrive che il datore di lavoro comunichi tempestivamente all'I.S.P.E.S.L., all'A.S.L. o all'A.R.P.A. la cessazione o il trasferimento dell'impianto ovvero le modifiche sostanziali.

Altre specifiche norme (artt. 5 e 6) riguardano gli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione, normalmente non ricorrenti nei cantieri.

Sono anche abrogati alcuni articoli di norme pre-  
vigenti.

Il terzo comma dell'art. 9 specifica che il nuovo regolamento si applica anche ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore, senza, però illustrare la procedura da seguire in questi casi.


Si ritiene ragionevole e cautelativo regolarsi come segue.

Le procedure precedenti richiedevano la denuncia degli impianti solo all'I.S.P.E.S.L., mediante i modelli A (azzurri e relativi alle installazioni a protezione dei fulmini, se il calcolo delle probabilità di fulminazione non dimostravano l'autoprotezione) ed i modelli B (rosa, per l'impianto di terra).

Insieme ai modelli di cui sopra, non tutte le sedi I.S.P.E.S.L. chiedevano la dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore.

Pertanto, le possibili situazioni sono le seguenti:

1. se a tempo debito l'impresa ha presentato all'I.S.P.E.S.L. i modelli di cui sopra accompagnati dalla dichiarazione di conformità, è sufficiente inviare per raccomandata con avviso di ricevuta, all'A.S.L. o all'A.R.P.A. copia della dichiarazione di conformità, con lettera che specifichi che la regolare denuncia era stata inviata all'I.S.P.E.S.L. nei termini prescritti di 30 giorni dalla messa in funzione degli impianti
2. se, invece, erano stati presentati solo i modelli di cui sopra, senza la dichiarazione di conformità, occorre inviare, sempre per raccomandata con avviso di ricevuta, detta dichiarazione all'I.S.P.E.S.L., alla A.S.L. o all'A.R.P.A., con lettera che specifichi che la dichiarazione è relativa alla denuncia regolarmente presentata nei termini prescritti all'I.S.P.E.S.L.





# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 2001, n. 462

Regolamento di semplificazione dei procedimenti per la concessione di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 11;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1955, n. 547, recante norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

Visto il decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 settembre 1959 recante attribuzione dei compiti e determinazione delle modalità e delle documentazioni relative all'esercizio delle verifiche e dei controlli previsti dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 299 dell'11 dicembre 1959;

Vista la normativa tecnica comunitaria UNI CEI;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1996, n. 447, concernente regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la risanverazione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 2001;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 giugno 2001;

Sentita la Conferenza Stato-regioni il 22 marzo 2001;

Acquisito il parere della Camera dei deputati - XI commissione, e del Senato della Repubblica - XI commissione, approvati nelle sedute, rispettivamente, del 26 luglio 2001 e del 1° agosto 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della attività produttiva, del lavoro e delle politiche sociali e della salute;

E M A N A

il seguente regolamento:

### Capo I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### Art. 1.

#### *Ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti relativi alle installazioni ed ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti elettrici di messa a terra e agli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione collocati nei luoghi di lavoro.

2. Con uno o più decreti del Ministero della salute, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, sono dettate disposizioni volte ad adeguare le vigenti prescrizioni in materia di realizzazione degli impianti di cui al comma 1. In particolare, tali decreti individuano i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti elettrici di messa a terra e gli impianti relativi alle installazioni elettriche in luoghi con pericolo di esplosione.

### Capo II

#### IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE

##### Art. 2.

#### *Messa in esercizio e omologazione dell'impianto*

1. La messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche non può essere effettuata prima della verifica eseguita dall'installatore che rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente. La dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell'impianto.

2. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all'ISPESL ed all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti.

3. Nei comuni singoli o associati ove è stato attivato lo sportello unico per le attività produttive la dichiarazione di cui al comma 2 è presentata allo stesso.

##### Art. 3.

#### *Verifiche a campione*

1. L'ISPESL effettua a campione la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche ed i dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e trasmette le relative risultanze all'ASL o ARPA.

2. Le verifiche a campione sono stabilite annualmente dall'ISPESL, d'intesa con le singole regioni sulla base dei seguenti criteri:

a) localizzazione dell'impianto in relazione alle caratteristiche urbanistiche ed ambientali del luogo in cui è situato l'impianto;

b) tipo di impianto soggetto a verifica;

c) dimensione dell'impianto.

3. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

#### Art. 4.

##### *Verifiche periodiche - Soggetti abilitati*

1. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale.

2. Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all'ASL o all'ARPA o ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI.

3. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza.

4. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

#### Capo III

##### IMPIANTI IN LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE

#### Art. 5.

##### *Messa in esercizio e omologazione*

1. La messa in esercizio degli impianti in luoghi con pericolo di esplosione non può essere effettuata prima della verifica di conformità rilasciata al datore di lavoro ai sensi del comma 2.

2. Tale verifica è effettuata dallo stesso installatore dell'impianto, il quale rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente.

3. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti.

4. L'omologazione è effettuata dalle ASL o dall'ARPA competenti per territorio, che effettuano la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente di tutti gli impianti denunciati.

5. Nei comuni singoli o associati ove è stato attivato lo sportello unico per le attività produttive la dichiarazione di cui al comma 3 è presentata allo sportello.

6. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

#### Art. 6.

##### *Verifiche periodiche - Soggetti abilitati*

1. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni.

2. Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all'ASL o all'ARPA od ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI.

3. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza.

4. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

#### Capo IV

##### DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI PRECEDENTI

#### Art. 7.

##### *Verifiche straordinarie*

1. Le verifiche straordinarie sono effettuate dall'ASL o dall'ARPA o dagli organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa europea UNI CEI.

2. Le verifiche straordinarie sono, comunque, effettuate nei casi di:

- a) esito negativo della verifica periodica;
- b) modifica sostanziale dell'impianto;
- c) richiesta del datore del lavoro.

#### Art. 8.

##### *Variazioni relative agli impianti*

1. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all'ufficio competente per territorio dell'ISPESL e alle ASL o alle ARPA competenti per territorio la cessazione dall'esercizio, le modifiche sostanziali preponderanti e il trasferimento o spostamento degli impianti.

#### Capo V

##### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 9.

##### *Abrogazioni*

1. Sono abrogati:

a) gli articoli 40 e 328 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;

b) gli articoli 2, 3 e 4 del decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 settembre 1959, nonché i modelli A, B e C allegati al medesimo decreto.

2. I riferimenti alle disposizioni abrogate contenute in altri testi normativi si intendono riferiti alle disposizioni del presente regolamento.

3. Il presente regolamento si applica anche ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.

**Art. 10.***Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 ottobre 2001

**CIAMPI**

**BERLUSCONI**, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

**FRATTINI**, *Ministro per la funzione pubblica*

**MARANO**, *Ministro delle attività produttive*

**MARONI**, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

**SERCIOLA**, *Ministro della salute*

Visto, il Guardasigilli: **CASALE**  
Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2001  
Ministero Istruzione, registro n. 74, foglio n. 179

# INFORMAZIONI SUGLI R.L.S.T.

(RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DI AMBITO TERRITORIALE)  
DELLA PROVINCIA DI COMO Via T. Ciceri n. 16 – 22100 COMO

Per tutte le Imprese della Provincia di Como, iscritte alla Cassa Edile, che occupano meno di 15 dipendenti e nelle quali non si sia provveduto alla nomina del R.L.S. (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) sono stati eletti dai lavoratori e conseguentemente nominati dalle Organizzazioni Sindacali gli R.L.S.T. (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di Ambito Territoriale).

Gli R.L.S.T. attualmente sono:

**Gregorio Mancino,**  
**Angelo Rusconi,**  
**Bruno Serra.**

Gli R.L.S.T. rappresentano e tutelano i lavoratori e sono riferimento **obbligatorio** per le Imprese per l'adempimento di alcune normative previste dai Decreti Legislativi 626/94 e 242/96 in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per l'espletamento della loro attività, in funzione di quanto stabilito dalle norme di Legge e dagli Accordi Territoriali fra le parti sociali, gli R.L.S.T. possono:

### **Accedere ai luoghi di lavoro per:**

- verifica della programmazione e dell'attuazione delle procedure relative alla sicurezza in materia di prevenzione degli infortuni e malattie professionali sul lavoro secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

### **Valutazione:**

- della documentazione inerente alla valutazione dei rischi (Decreto Legislativo 626/94) e relative misure di prevenzione, dell'organizzazione degli ambienti di lavoro;
- delle opere di protezione collettiva (ponteggi, parapetti, segnaletica, ecc.), impianti elettrici, messe a terra e dichiarazioni di conformità, dispo-

sitivi di protezione individuale (D.P.I.), scarpe antinfortunistiche, occhiali, caschi, cinture di sicurezza, cuffie, auricolari, ecc.;

- della sorveglianza sanitaria (medico competente, visite periodiche, ecc.), copia registro infortuni.

### **Consultazione:**

- preventiva dei piani di sicurezza e coordinamento e dei P.O.S. (Piani Operativi di Sicurezza) - (Decreti Legislativi 494/96 e 528/99).

Inizialmente l'attività svolta dagli R.L.S.T. può essere definita "sperimentale".

Si è trattato di individuare un sistema operativo funzionale alle esigenze del settore e alla dimensione delle Imprese.

Privilegiando un rapporto con le stesse di collaborazione, orientato alla crescita comune della cultura della sicurezza.

Successivamente gli R.L.S.T., sulla base dei riscontri positivi (non eccezionali ma comunque significativi) della loro attività, hanno ritenuto opportuno non modificarne l'impostazione, ritenendo ancora prioritaria la necessità di far conoscere la struttura ed in modo particolare la disponibilità dei suoi componenti ad un rapporto costruttivo con le Imprese, per un sempre comune impegno, teso all'applicazione delle normative di legge a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, che gli R.L.S.T. rappresentano.

L'attività degli R.L.S.T. ad oggi ha comportato il rapporto con 1124 Imprese così suddivise:

- ❑ 715 industria
- ❑ 409 artigianato



In totale vi sono state **2118** visite.

Per quello che concerne le “visite sui cantieri” è opportuno sottolineare che gli R.L.S.T. non hanno compiti ispettivi e che l’operato degli stessi è previsto sia da accordi contrattuali sia dal Decreto Legislativo 626/94.

Gli R.L.S.T. collaborano con le Imprese per migliorare le condizioni di salute e di sicurezza sul lavoro, svolgendo per le Aziende sino a 15 dipendenti un ruolo analogo a quello del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) delle Imprese con più di 15 dipendenti.

**PER AVVALERSI DELL’OPERATO DEGLI R.L.S.T. LE IMPRESE DEVONO “ADERIRE AL SERVIZIO”.**

Nonostante le continue informazioni da parte delle Organizzazioni dei Datori di Lavoro (Industriali e Artigianali) sino al 31 Dicembre 2001 le “Adesioni

al Servizio” sono state solo 120.

Considerando che le Imprese interessate sono oltre 1000, si evidenzia che moltissime Imprese potrebbero essere considerate inadempienti agli obblighi di Legge, e sanzionabili per mancata consultazione degli R.L.S.

Chi lo desidera può contattarci telefonicamente o tramite fax o e-mail:


**Tel. 031/30.92.75 – Fax 031/33.10.421**  
**e-mail: [rlstcomo@tin.it](mailto:rlstcomo@tin.it)**

**Persona in sede tutte le mattine**  
**dalle ore 9.00 alle 12.00**

Gregorio Mancino	martedì • venerdì
Bruno Serra	lunedì • mercoledì
Angelo Rusconi	giovedì

Riportiamo sulla pagina seguente il fac-simile di comunicazione per l’Adesione al Servizio degli R.L.S.T

*Nella piantina della zona  
è evidenziata la sede degli R.L.S.T.*





**RACCOMANDATA**

Spettabile  
R.L.S.T.  
Rappresentanti dei Lavoratori  
per la Sicurezza di Ambito Territoriale  
Via T. Ciceri n. 16  
22100 COMO

**OGGETTO: R.L.S.T. - Comunicazione di adesione al servizio.**

Con la presente la sottoscritta Impresa .....

con sede in ..... Via .....

tel. n. .... telefax n. .... e-mail .....

Partita I.V.A. .... N. iscrizione Cassa Edile .....

***comunica***

di aderire al servizio per la consultazione e la verifica della Valutazione dei Rischi e dei Piani di Sicurezza e Coordinamento e dei Piani di Sicurezza Operativi (P.O.S.) effettuati dal Vostro Organismo in quanto al proprio interno non è stato nominato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.).

## CONCORSO FOTOGRAFICO

Nelle fotografie rappresentate vi sono 6 situazioni a rischio o irregolari e 3 regolari.

Restituite l'allegata scheda utilizzando la busta allegata contrassegnando le situazioni inesatte.







# Soluzione vignette pubblicate sul numero di giugno 2001


Totale cartoline pervenuteci 450 di cui 370 esatte e 80 errate

**Le situazioni irregolari sono le seguenti: 1-2-4-6-7-9**

1. Lavori sulla copertura senza alcuna protezione contro il pericolo di caduta dall'alto.
2. Lavori di lattoneria sul tetto senza alcuna protezione contro il pericolo di caduta nel vuoto.
4. Ponticello montato sul balcone privo di parapetti. (In questo caso necessita il parapetto al ponticello perché esiste il pericolo di caduta dal balcone)
6. Apertura nel pavimento non protetta.
7. Betoniera a bicchiere posta nel raggio d'azione della gru priva di impalcato sovrastante. (L'uso di elmetti è comunque previsto anche in caso di esistenza dell'impalcato sovrastante)
9. Ponteggio usato per innalzamento muri privo di parapetti.

*Dato che erroneamente alcuni hanno indicato le tre situazioni normali come irregolari, si ritiene opportuno chiarire che:*

3. soletta protetta con parapetto perimetrale e alla soletta sottostante esistono regolari sbarramenti perimetrali.
5. Regolare impalcato sovrastante alla betoniera a bicchiere.
8. Lavori in quota con regolare ponteggio perimetrale.





# Elenco dei premiati - Giugno 2001

1. AMICO VINCENZO  
Via Dei Lali n. 5 - 22070 BULGAROGRASSO
2. ARNETTA GIOVANNI  
Via G. Garibaldi n. 51 - 22066 MARIANO COMENSE
3. ARNO SERGIO  
Via Campagna n. 3 - 22100 COMO - REBBIO
4. BORDOLI ABBONDIO  
Via Libronico - 22016 LENNO
5. COLICCHIO POMPEO GIANFRANCO  
Via S. Rocco n. 9 - 22070 FENEGRO'
6. DALLE FRANCESCO  
Via A. Ristori n. 9 - 22100 COMO
7. DELLA MEA ALESSANDRO  
Via Del Carmine n. 9 - 22022 CASASCO INTELVI
8. FIORONI LUCA  
Via Provinciale n. 4 - 22030 LASNIGO
9. FRANZE' PIERINO  
Via Della Cesura n. 10 - 22070 VERTEMATE CON MIN.
10. MUSTAPHA JAABOUTI  
Via Napoleona n. 44 - 22100 COMO
11. LONGHI STEFANO  
Via Al Piano n. 22/B - 22100 COMO - ALBATE
12. LOPRETE ROBERTO  
Via Emanuele D'Adda n. 31 - 22066 MAR. COM.
13. MAREGGIATO PAOLO  
Via Goffredo Da Bussero n. 9 - 22070 ROVELLO P.
14. MARTINETTI GIANFRANCO  
Via Pirandello n. 18 - 22100 COMO
15. MONETA GIUSEPPE  
Via Magenta n. 37/D - 22078 TURATE
16. MUOIO GIUSEPPE  
Via Mirabella n. 4/C - 22035 CANZO
17. PAVIGLIANITI UMBERTO  
Via Carlo Cattaneo n. 52 - 22063 CANTU'
18. PERAZZOLI MARCO DENIS  
Via Ugo Foscolo n. 5 - 22076 MOZZATE
19. SANSONNA FRANCESCO  
Via Mazzini n. 14 - 21020 BUGUGGIATE (VA)
20. SERRA LIVIO  
Via Rovelli n. 5 - Fraz. Navedano - 22070 SENNA COM.

*La premiazione è avvenuta il*  
**4 dicembre 2001**

*presso il Collegio Imprese Edili ed Affini, via Briantea, 6 - Como*

I vincitori sono stati avvisati direttamente con lettera

# Foto della premiazione 21-6-2001

CONCORSO FEBBRAIO 2001



Foto di gruppo dei premiati



Alcuni momenti della premiazione

# Foto della premiazione 4-12-2001

CONCORSO GIUGNO 2001



Foto di gruppo dei premiati



da sinistra  
A. Del Verme  
G. Collicombinati  
R. De Palo  
F. Mauri  
A. Di Gennaro





**Alcuni momenti  
della premiazione**






# Iniziative del Comitato



(gratuito) che è a disposizione tutti i giorni, in orari d'ufficio, per tutte le Imprese e i lavoratori per segnalazioni di cantieri o richieste di visite da parte dei Tecnici.

## L'adesivo utile

Questo adesivo viene distribuito nei cantieri nel corso delle visite e riporta i numeri di prima necessità, il Numero Verde e l'indirizzo del Comitato Paritetico Antifortunistico Territoriale.



# L'angolo della posta



## 1. Domanda

Il Signor Fabrizio Pilloni residente a Grandola ed Uniti in via Italia n. 37 chiede se un lavoratore deve indossare l'elmetto se non esistono pericoli di caduta di materiali dall'alto.

## 1. Risposta

No, ammesso che sia da escludere caduta di materiale dall'alto l'obbligo non sussiste. L'articolo che tratta degli elmetti considera però due ipotesi. Una è caduta di materiale dall'alto e l'altra è contatto con elementi pericolosi (lavori nei cunicoli, manutenzione o riparazione sotto un macchinario) con il rischio di battere la testa

## 2. Domanda

Il Signor Vincenzo Frontino residente a Cantù in via Baracca n. 6 chiede informazioni sulla movimentazione dei carichi, e precisamente nomina i 30 kg. Come limite.

## 2. Risposta

I 30 kg. nominati dalla legge costituiscono un limite d'attenzione, come precisato da una circolare del Ministero, significa che in relazione a tanti fattori che riguardano sia l'oggetto da sollevare e precisamente la dimensione dell'elemento, gli appigli ecc.... e la complessione fisica del soggetto non esclude che si possa sollevare anche carichi maggiori.

## 3. Domanda

Il Signor Giovanni Bottazzi residente ad Alzate Brianza in via del Roggioli n. 30 chiede che D.P.I. deve indossare l'operatore di pala meccanica.

## 3. Risposta

Se la macchina è dotata di cabina Rops deve fare uso di cintura di sicurezza, se la macchina è rispondente alle normative europee sul rumore, non deve fare uso di altri

D.P.I., purché con porte chiuse. Normalmente, se la macchina opera in cantiere l'operatore che scende dal mezzo deve indossare scarpe antinfortunistiche e elmetto protettivo.

## 4. Domanda

Il Signor Bruno Bradanini residente a Lurate Caccivio in via Varesina n. 64 chiede se i camion che montano delle gru sono sottoposti a verifiche.

## 4. Risposta

Dato che la portata è superiore ai 200 kg., tali macchinari sono soggetti alle verifiche periodiche (P.M.I.P.)

## 5. Domanda

Il Signor Nicola Accetturo residente a Cantù in via Borgognone n. 48 si lamenta in quanto i numeri delle scarpe di sicurezza fornite dalla Cassa Edile sono regolarmente sba-

gliati.

#### **5. Risposta**

Generalmente, a quanto ci risulta, le forniture sono corrette per taglia e misure richieste. In caso di errore, sempre possibile dato anche l'elevato numero di scarpe fornite, contattare la Cassa Edile 031/245806

#### **6. Domanda**

Il Signor Donato Barone residente a Cernobbio in via Battisti n. 26 si lamenta della qualità delle scarpe infortunistiche fornite dalla Cassa Edile.

#### **6. Risposta**

Le forniture concordate da parte della Cassa Edile si riferiscono a campioni inviati dalle aziende fornitrici, che rispettano pienamente i requisiti di legge e sono di qualità soddisfacente. Fatta questa premessa, qualora la singola fornitura presentasse evidenti difetti è necessario segnalarlo alla Cassa Edile per l'eventuale sostituzione telefonando al numero 031/245806.

#### **7. Domanda**

Il Signor Pietro Risté residente a Como in via Pozzi n. 23 chiede cosa si può fare per disdire l'iscrizione al sindacato.

#### **7. Risposta**

Si invia comunicazione scritta al sindacato di appartenenza in base al regolamento interno all'organizzazione.

#### **8. Domanda**

Il Signor Corrado Garovo residente a Santa Maria Rezzonico chiede se contraendo un secondo matrimonio si ha diritto alla licenza matrimoniale.

#### **8. Risposta**

Sì, ricorrendo i presupposti (valido matrimonio civile) si ha diritto a congedo matrimoniale di 15 giorni.

#### **9. Domanda**

Il Signor Pietro Silipigni residente a Como in via Zezio n. 46 chiede se la paga oraria di autista è uguale a quella di operaio qualificato.

#### **9. Risposta**

Dipende dall'inquadramento contrattuale: esiste autista qualificato con paga uguale al muratore qualificato e autista specializzato con capacità di manutenzione del mezzo con paga uguale al muratore specializzato.

#### **10. Domanda**

Il Signor Aurelio Villa residente a Beregazzo con Figliaro in via Mazzini n. 4 si lamenta per la mancata fornitura delle scarpe antinfortunistiche da parte della Cassa Edile.

#### **10. Risposta**

A tutti gli operai iscritti alla Cassa Edile vengono fornite calzature antinfortunistiche secondo una periodicità concordata.

Per i nuovi ingressi nel settore i tempi tecnici possono comportare tempi di attesa meno rapidi. Suggeriamo di concordare una soluzione

con il proprio datore di lavoro.

#### **11. Domanda**

Il Signor Aniello Bizzocco residente a Lanzo d'Intelvi in via Provinciale n. 9 chiede se in presenza di rischio l'operaio si può rifiutare di compiere il lavoro.

#### **11. Risposta**

Il caso illustrato, piuttosto raro a quanto ci risulta, può comportare un rifiuto dell'interessato a svolgere un'attività pericolosa sino a quando non siano ripristinate le normali condizioni di sicurezza.

In caso di permanenza del rischio, segnalare d'urgenza il cantiere al nostro numero verde.

#### **12. Domanda**

Il Signor Davide Gigliotti residente a Olgiate Comasco in via Campaccio n. 20 chiede informazioni sulla modalità con cui vengono scelti i premiati del concorso fotografico.

#### **12. Risposta**

I premiati sono sorteggiati fra le risposte esatte ma escludiamo i vincitori del concorso precedente.

#### **13. Domanda**

I Signori Oscar Dolce di Lurate Caccivio, Mauro Chiari di Malnate fanno i complimenti per la rivista.

#### **13. Risposta**

Si ringrazia vivamente.

Il Comitato paritetico  
antifortunistico di Como  
uno strumento efficace  
per la prevenzione  
e la sicurezza  
nei cantieri

*la riproduzione di testi, fotografie e disegni contenuti in questa pubblicazione  
è consentita purché venga citata la fonte*